

## ALLEGATO

Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1) nell'allegato III, capo V, è aggiunta la seguente lettera C:

«C. **Impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B**

1. Tipo di impianto:

impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW.

2. Materie prime:

esclusivamente letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3.

Negli impianti di combustione di cui al punto 1 non è autorizzato l'uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. Il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B generato al di fuori dell'azienda non deve entrare in contatto con gli animali d'allevamento.

3. Metodologia:

gli impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B rispettano le prescrizioni di cui alla lettera B, punti 3, 4 e 5.

4. Deroga e periodo transitorio:

l'autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può:

- a) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto ii), concedere agli impianti di combustione in funzione al 2 agosto 2017 un ulteriore termine massimo di 6 anni per ottemperare all'allegato III, capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, del presente regolamento;
- b) in deroga alla lettera B, punto 4, autorizzare le emissioni di particolato inferiori o uguali a 50 mg/m<sup>3</sup>, purché la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione non superi 5 MW;
- c) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto i), autorizzare l'immissione manuale di letame equino come combustibile nella camera di combustione quando la potenza termica nominale totale non supera 0,5 MW.»

2) nell'allegato XVI, capo III; la sezione 12 è sostituita dalla seguente:

«**Sezione 12**

**Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di sottoprodotti di origine animale**

L'autorità competente effettua controlli documentali conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, negli impianti riconosciuti di cui all'allegato III, capo V.»

17CE1895

